il livello generale di conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti, è necessario un ulteriore impegno per promuovere l'efficace attuazione e la piena conformità. Tali sforzi dovrebbero includere la creazione di una strategia rafforzata di applicazione delle norme, che tenga anche conto delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]). La strategia dovrebbe basarsi su una valutazione indipendente della conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e contenere misure specifiche volte a rafforzare ulteriormente le ispezioni e i controlli e ad adottare una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni sufficientemente dissuasive. È pertanto opportuno limitare la durata della deroga in modo che si estingua il 31 dicembre 2019, al fine di consentire ai Paesi Bassi di applicare integralmente la strategia rafforzata di applicazione. I Paesi Bassi possono presentare, in conformità dell'allegato III, punto 2, secondo comma, della direttiva 91/676/CEE, una richiesta di nuova deroga per un periodo successivo.

(17) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di raggiungere un buono stato dei corpi idrici europei. La riduzione dei nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga in base alla presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l'eventuale necessità di ulteriori misure volte a far fronte agli obblighi che ne derivano.

(18) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) stabilisce norme generali volte all'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività dell'Unione che possono ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni stabilite da tale direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione i Paesi Bassi dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo, istituito ai sensi del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 31 gennaio 2018, per consentire l'applicazione nel terreno di un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

La concessione della deroga in base alla presente decisione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali è stata concessa un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6.

([1]) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
([2]) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
([3]) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).